

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Indice

Articolo 1 Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 2 Soggetto Passivo	3
Articolo 3 Esenzioni	3
Articolo 4 Riduzioni.....	3
Articolo 5 Misura dell'imposta	4
Articolo 6 Obblighi della comunicazione	4
Articolo 7 Versamenti	4
Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento	4
Articolo 9 Sanzioni	4
Articolo 10 Riscossione coattiva	5
Articolo 11 Rimborsi	5
Articolo 12 Destinazione del gettito	5
Articolo 13 Contenzioso	5
Articolo 14 Disposizioni finali e transitorie	5

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive - come di seguito elencate - situate nel territorio del Comune di Nettuno.
2. Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all'accoglienza dei turisti.
3. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione.
4. Le strutture ricettive si suddividono in:
 - **Alberghiere:** Alberghi (o Hotel) - Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence);
 - **Extralberghiere:** Guest House o Affittacamere - Ostelli per la gioventù - Ostelli - Case e appartamenti per vacanze - Case per Ferie - Bed & Breakfast - Country House o Residenze di campagna – Agriturismo;
 - **Strutture all'aria aperta:** Campeggi - Villaggi Turistici;
 - **Locazioni brevi** ai sensi dell'art.4 comma 5 ter D.L. 50/2017 coordinato con legge di conversione n.96/2017, dove per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni

Articolo 2

Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Nettuno.
2. E' altresì responsabile del versamento dell'Imposta incassata il gestore della struttura ricettizia che ha il compito di dichiarare, riscuotere e riversare al Comune di Nettuno l'Imposta nei modi e nei termini di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i figli di età inferiore ai 18 anni accompagnati dai genitori;
 - b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel territorio comunale ed in quello di tutti gli altri comuni della Provincia di Roma, in ragione di due accompagnatori per paziente;
 - c) coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n°773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940 n°635.

Articolo 4

Riduzioni

1. E' prevista una riduzione del pagamento dell'imposta di soggiorno per le persone di età superiore a 65 anni nella misura del 50%.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata nella misura che verrà stabilita dalla Giunta con successivo provvedimento, eventualmente anche differenziata per tipologia di struttura ricettizia, ma in ogni caso compresa tra un minimo di €. 0,50 ed un massimo di €. 2,50.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) giorni di pernottamento consecutivi, ad eccezione delle locazioni brevi per le quali viene applicata per la durata effettiva della locazione.

Articolo 6

Obblighi della comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Nettuno, entro il decimo del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.
2. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Nettuno.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il decimo giorno successivo al mese al quale si riferiscono i versamenti, in base alle modalità operative che saranno preventivamente comunicate dal Comune.
3. Qualora il Comune realizzi sistemi di pagamento facilitati che permettano una maggiore flessibilità nel riversamento diretto delle somme, il termine di versamento del gestore dovrà essere considerato entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento da parte del soggetto passivo.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e di diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate

sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Alla medesima sanzione soggiace il gestore della struttura ricettizia che non versa l'imposta entro i termini previsti dal regolamento.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso il provvedimento di sospensione.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Articolo 12 **Destinazione del gettito**

1. E' previsto che il gettito derivante dall'Imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Articolo 13 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1993, n. 546.

Articolo 14 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal sessantunesimo giorno

successivo alla data di esecutività della deliberazione con il quale è stato approvato.